



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1119

Avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del SSR, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/2006.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, all'art. 9, co. 1 ha previsto l'istituzione presso l'Assessorato alle Politiche della Salute (ora Assessorato al Welfare) degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Il medesimo art. 9 della Legge regionale 25/2006, ai successivi commi 2 e 3, dispone inoltre che la Giunta Regionale definisce, con apposito atto, i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli Albi di cui al comma 1, assicurando l'aggiornamento annuale degli Albi stessi, e che i Direttori Amministrativi e Sanitari sono scelti dal Direttore Generale fra gli iscritti agli Albi Regionali di cui ai commi 1 e 2.

Considerato che l'ultimo aggiornamento degli Albi regionali in oggetto è stato avviato con D.G.R. n. 1035 del 4/6/2013 e concluso, rispettivamente, con gli atti dirigenziali di seguito indicati:

- per l'Albo dei Direttori Amministrativi con la Determinazione Dirigenziale n. 144 del 29/10/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 7/11/2013;
- per l'Albo dei Direttori Sanitari con la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 23/12/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 2/01/2014, modificata ed integrata con la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 27/1/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 6/2/2014.

Occorre pertanto procedere ad un nuovo aggiornamento degli Albi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale attraverso l'approvazione di apposito avviso, allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, contenente indicazione dei requisiti e criteri metodologici per l'istruttoria delle istanze nonché delle modalità per la presentazione delle istanze stesse.

L'istruttoria per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale dovrà essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 7 ed 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013, in base ai quali:

Requisiti del Direttore Amministrativo sono i seguenti:

- a) Laurea in discipline giuridiche o economiche;
- b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno cinque anni nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione;
- d) Insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- e) Possesso della cittadinanza italiana;
- f) Godimento dei diritti civili e politici.

Requisiti del Direttore Sanitario sono invece i seguenti:

- a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per almeno cinque anni nei sette precedenti la pubblicazione del presente avviso, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione.
- d) Insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- e) Possesso della cittadinanza italiana;
- f) Godimento dei diritti civili e politici.

L'istruttoria in parola dovrà altresì tener conto dei criteri e principi metodologici approvati con D.G.R. n. 1665 del 10/11/2006, successivamente integrata con D.G.R. n. 1943 del 20/12/2006, e dei criteri contenuti negli avvisi approvati con D.G.R. n. 1976 del 28/10/2008, D.G.R. n. 2674 del 28/12/2009, D.G.R. n. 469 del 23/02/2010, D.G.R. n. 2320 del 18/10/2011, D.G.R. n. 2438 dell'8/11/2011 e D.G.R. n. 1035 del 4/6/2013, oltre che sulla base di quanto disposto dall'avviso allegato al presente schema di provvedimento, fatte salve eventuali successive modifiche della normativa nazionale e regionale in materia.

Con specifico riferimento agli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario, occorre tuttavia far presente che l'art. 15, co. 13, lett. f- bis) del D.L. n. 95 del 6/7/2012, come integrato e modificato dalla Legge di conversione n. 135 del 7/8/2012, ha modificato l'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. prevedendo che: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge».

A tale proposito si rammenta quanto segue:

- Il direttore sanitario aziendale, ai sensi del predetto art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 s.m.i., "è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione", il quale "dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza".
- I requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale sono dettagliatamente disciplinati dal successivo D.P.R. n. 484/1997, all'art. 1, commi 1, 2 e 3, come di seguito:
"1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano

svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.

3. L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico".

- Il direttore medico di presidio, ai sensi dell'art. 4, co. 9 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è il "responsabile delle funzioni igienico- organizzative" del presidio ospedaliero.

- I requisiti per l'accesso alla Direzione medica di Presidio ospedaliero sono dettagliatamente disciplinati dall'art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, che espressamente riserva l'accesso al secondo livello dirigenziale a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6;

d) attestato di formazione manageriale.

Si ritiene necessario pertanto prevedere che, per le Aziende Ospedaliero- Universitarie e gli IRCCS costituiti da un unico presidio, il Direttore Sanitario venga nominato dal Direttore generale fra gli iscritti all'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario di cui all'art. 9 della L.R. 25/2006 che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997.

A tal fine l'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario al cui aggiornamento è finalizzato l'avviso allegato al presente schema di provvedimento dovrà prevedere l'espressa indicazione dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997, al fine di consentire eventuali nomine a Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012.

Inoltre, coloro che risultino già iscritti nel precedente Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, ai fini della conferma dell'inserimento nel predetto Albo devono presentare attraverso la procedura telematica definita nell'allegato avviso un curriculum professionale aggiornato dal quale si evinca chiaramente la permanenza del requisito dei cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria nei sette precedenti la pubblicazione dell'avviso, nonché l'eventuale possesso degli ulteriori requisiti di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ai fini della nomina a Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio ai sensi dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012.

In occasione dell'aggiornamento dei predetti Albi si procederà, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., alla cancellazione dei nominativi di coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente schema di provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del provvedimento finale di aggiornamento degli elenchi.

Peraltro, atteso che con D.Lgs. n. 39/2013 sono state dettagliatamente definite le cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ad integrazione di quanto già previsto con D.Lgs. n. 502/1992, si ritiene opportuno prevedere quale requisito per l'inserimento negli Albi regionali in oggetto l'insussistenza - al

momento della presentazione dell'istanza - delle cause di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013.

Resta fermo, ovviamente, il successivo obbligo da parte del Direttore generale che proceda alla nomina del Direttore Sanitario e/o Amministrativo attingendo ai predetti Albi di verificare, con le modalità indicate dal citato D.Lgs. n. 39/2013:

- il permanere dell'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- l'assenza delle ulteriori condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 riferite,
- rispettivamente, a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni ed a componenti di organi di indirizzo politico;
- l'assenza delle cause di incompatibilità definite dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013 agli artt. 9, 10, 11, 12 e 14 ovvero l'impegno dell'interessato alla rimozione delle stesse entro il termine perentorio di 15 giorni dal conferimento dell'incarico.

Si propone infine, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi, di avvalersi - ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. ("Codice dell'Amministrazione digitale") - di una procedura telematica per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it> e gestita dalla Società In House della Regione Puglia "Innovapuglia S.p.a."

L'avviso allegato al presente schema di provvedimento sarà pubblicato, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e, ai soli fini pubblicitari, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di procedere all'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3 agosto 2006, n. 25.
- Di precisare che l'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario - ai fini di una eventuale nomina a Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio, in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012 - dovrà recare espressa indicazione dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997.
- Di stabilire che l'istruttoria per l'aggiornamento degli Albi regionali in oggetto, per la quale si dà mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, debba essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 7 ed 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013, nonché sulla base dei criteri e principi metodologici approvati con D.G.R. n. 1665 del 10/11/2006, successivamente integrata con D.G.R. n. 1943 del 20/12/2006, e dei criteri contenuti negli avvisi approvati con D.G.R. n. 1976 del 28/10/2008, D.G.R. n. 2674 del 28/12/2009, D.G.R. n. 469 del 23/02/2010, D.G.R. n. 2320 del 18/10/2011, D.G.R. n. 2438 dell'8/11/2011 e D.G.R. n. 1035 del 4/6/2013, oltre che sulla base di quanto disposto dall'avviso allegato al presente provvedimento, fatte salve eventuali successive modifiche della normativa nazionale e regionale in materia.
- Di stabilire altresì che l'istruttoria finalizzata all'indicazione, nell'ambito dell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio, per la quale si dà mandato al medesimo Ufficio Rapporti Istituzionali, deve essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997.
- Di prevedere, alla luce del combinato disposto del D.Lgs. n. 502/92 e del recente D.Lgs. n. 39/2013, quale requisito per l'inserimento negli Albi regionali in oggetto l'insussistenza - al momento della presentazione dell'istanza - delle cause di inconferibilità dell'incarico indicate nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013.
- Di dare atto altresì che resta fermo il successivo obbligo da parte del Direttore generale che proceda alla nomina del Direttore Sanitario e/o Amministrativo attingendo ai predetti Albi di verificare, con le modalità indicate dal citato D.Lgs. n. 39/2013:
 - il permanere dell'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
 - l'assenza delle ulteriori condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 riferite, rispettivamente, a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni ed a componenti di organi di indirizzo politico;
 - l'assenza delle cause di incompatibilità definite dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013 agli artt. 9, 10, 11, 12 e 14 ovvero l'impegno dell'interessato alla rimozione delle stesse entro il termine perentorio di 15 giorni dal conferimento dell'incarico.

- Di disporre che con l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Istituti del S.S.R. della Regione Puglia si provveda, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., alla cancellazione dei nominativi di coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del provvedimento finale di aggiornamento degli elenchi.
- Di disporre l'adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi, di una procedura telematica per l'acquisizione delle istanze e per tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it>.
- Di pubblicare il presente provvedimento con l'allegato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale www.regione.puglia.it e sul sito www.sanita.puglia.it.
- Di fissare in 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il termine per la presentazione delle istanze.
- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola